

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 7 settembre 1998, n. 208

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662

Articolo 5 Bis

Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione

1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data [, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese] in via telematica. (2) (3)

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data[, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese] in via telematica. (2) (3)

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'articolo 123 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.

(3) La parola "settimo" riportata nel presente comma è stata così sostituita dalla parola "nono", dall'art. 42, comma 7-ter, D.L. 30.12.2008, n. 207 così come modificato dalla legge di conversione, L. 27.02.2009, n. 14 (G.U. 28.02.2009, n. 49 - S.O 28), con decorrenza dal 01.03.2009.